

EUTANASIA

1. Con il termine *Eutanasia* (dal greco *èu*, bene e *thàntos*, morte, *buona morte*) viene intesa la morte intenzionalmente provocata in chi sia affetto da una malattia inguaribile, con prognosi infau-
sta a breve termine, allo scopo di porre fine a insopportabili sofferenze fisiche e morali. Vengono riconosciute due principali forme di eutanasia: l'eutanasia *attiva*, o commissiva e l'eutanasia *passiva*, o omissiva, con ulteriori sottodistinzioni (*diretta*, *indiretta*, *paraeutanasia*, *ortoeutanasia*, etc.). Il tema dell'eutanasia è stato assai dibattuto già nel mondo antico sia dai filosofi che dai teologi, proprio per le problematiche etiche e religiose che pone.
2. Nel diritto penale vigente l'eutanasia è di norma punita alla stregua dell'art. 579 cod. pen. (*omicidio del consenziente*) per il quale, "*chiunque cagiona la morte di un uomo con il di lui consenso è soggetto alla reclusione da 6 a 15 anni*"; si applica poi la pena più grave prevista per l'omicidio comune, nel caso in cui il fatto sia compiuto contro il minore, l'incapace, con estorsione del consenso, etc.; si applica invece l'attenuante ex art. 62, n. 1 cod. pen., "*motivi di particolare valore sociale*", quando vengono in rilievo ragioni di particolare *pietas*.
3. Il recente dibattito sulla giovane Eluana Englaro che, da quando, il 18 gennaio 1992 ebbe un grave incidente automobilistico è in *stato vegetativo permanente*, ha riaperto la discussione grazie anche ad una serie di eventi concomitanti in sede giudiziaria e parlamentare, con un esito che probabilmente si definirà a breve, l'11 novembre 2008, giorno della pronuncia definitiva da parte della Suprema Corte di Cassazione.
4. La decisione della Corte d'Appello di Milano di interrompere la alimentazione ed idratazione forzata è stata impugnata dalla Procura Generale, che ha contestato l'irreversibilità dello stato vegetativo di Eluana.

Secondo il padre di Eluana, Beppino Englaro, prima vittima di una situazione così tragica, in un ormai lontano passato la figlia gli avrebbe confidato che se si fosse ritrovata in una tale situazione avrebbe preferito senz'altro la morte. Il caso ha risollevato problematiche di ordine etico e giuridico di non poco momento. Nel frattempo il Parlamento italiano ha sollevato un "conflitto di attribuzioni" con il potere giudiziario, sostenendo che la magistratura con la decisione della Corte d'Appello avrebbe svolto una impropria ed indebita funzione suppletiva nei confronti del potere legislativo di cui è titolare il Parlamento medesimo. La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso.

5. Rilevano qui, oltre alle osservazioni di carattere religioso, etico e di umana solidarietà, due aspetti giuridici non del tutto marginali, ma non sempre adeguatamente evidenziati dalla maggior parte dei *media*:
 - a) circa la *volontà di lasciarsi morire*. Un diritto indisponibile - non esercitabile a maggior ragione tramite rappresentanti - e che comunque presupporrebbe una *volontà libera, consapevole, attuale* da parte del suo titolare. Nel diritto civile ben più banali contratti richiedono tali requisiti, a pena di invalidità. E in questo caso? E riguardo all'*attualità*, va forse dimenticato come in tali circostanze vi debba sempre essere il diritto a "tornare indietro", il c.d. *jus poenitendi*? Non potrebbe Eluana "sentirla", se non "pensarla", diversamente, rispetto a quella rispettabile ma sempre "lontana" opinione di ragazza allora spensierata?
 - b) *riguardo al fondamento costituzionale*: l'art. 32 Cost. prevede il diritto al rifiuto di trattamenti sanitari che è cosa ben diversa dal rifiuto, da parte di terzi, di alimentazione ed idratazione; pertanto si applicherebbe al caso Englaro non l'art. 32, ma l'art. 2 Cost., che tratta espressamente dei diritti inviolabili della persona e di doveri - definiti, icasticamente, "inderogabili" - di solidarietà.
6. E' quindi seguito "il manifesto-appello" di 25 neurologi cattolici che hanno sostenuto quanto segue:
 - il paziente in *stato vegetativo* ha un handicap grave, ma non necessita di alcuna macchina per vivere;
 - non è un malato in coma né un *malato terminale*;
 - *nutrizione ed idratazione* non sono assimilabili ad una terapia medica, meno che mai all'accanimento terapeutico;
 - è ormai superato il concetto di *stato vegetativo permanente*, in quanto non si potrebbe parlare nel caso di Eluana - come dimostrano diversi casi non rari, anche a distanza di anni - di certezza dell'irreversibilità.

7. Nel manifesto ci si chiede allora: *"Che faremo delle altre 1500 persone come lei? Le sopprimiamo tutte? Eluana soffrirà? tant'è che i magistrati di Milano (pietosamente) "raccomandano" i sedativi. Sente? Certamente avverte degli impulsi provenienti dall'ambiente, lo stato vegetativo non è morte cerebrale, né coma, visto che sussiste in lei un certo grado di mobilità, pur non potendo essa camminare: respira spontaneamente, digerisce, assimila, produce ormoni che regolano le sue funzioni. La sua fine sarebbe disumana, con la lenta devastazione di tutto l'organismo"*.
8. Viene qui in mente il non meno pietoso caso di Terry Schiavo, la signora americana in stato comatoso che i genitori, Bob e Mary Schindler, avrebbero voluto tenere in vita mentre il marito - e tutore legale, che frattanto si era comprensibilmente fatta un'altra famiglia - aveva chiesto che fossero staccati i tubi che tenevano la donna in vita. Tutto era successo il 25 febbraio 1990 quando Terry era caduta in casa a sèguito di un collasso. Il suo cervello era rimasto senza ossigeno per diversi minuti e lei era rimasta in stato vegetativo permanente. Negli anni successivi il caso venne sballottolato di tribunale in tribunale fino al 2005: il 18 marzo venne ordinata la rimozione della sonda che alimentava Terry ed il 31 marzo - al 13mo giorno senza cibo né acqua - la donna morì di inedia.
9. Certamente difficile è prendere posizione in situazioni di tale gravità. Due sole le considerazioni a mio parere: a) occorrono intanto molti più aiuti pubblici e "reti sociali" per quelle famiglie che si trovano in situazioni così dolorose e per lungo tempo; b) qualunque decisione presa dal Parlamento, e non da questo o quel giudice, deve evitare per quanto possibile l'interruzione del rapporto medico-paziente, e di lasciare a quest'ultimo - solo, magari in momenti di temporaneo sconforto - di assumere ora per allora determinazioni poi di fatto irrevocabili; la posizione dei terzi-tutori non deve esser tale da lasciare al loro mero arbitrio ogni determinazione sulla vita altrui, soprattutto quando altri, magari prossimi parenti, si offrono volontariamente; bisogna tenere poi in debito conto dei progressi della scienza e della tecnologia e della numerosa casistica riguardo a veri e propri "risvegli inspiegabili".
10. *Il testamento biologico*, detto anche *biocard*, carta di autodeterminazione e, nei paesi anglosassoni, con definizione più forte, *living will*, è un documento diretto a colmare, seppur parzialmente, la frattura che la sopravvenuta incapacità dell'individuo

determina nel rapporto con il sanitario e sancisce la progressiva valorizzazione del c.d. *consenso informato*. In esso il paziente può indicare i trattamenti sanitari che intende ricevere e quelli a cui intende rinunciare quando non sarà più in grado di prendere decisioni autonome.

11. Non hanno trovato legittimazione in Italia iniziative legislative di altri paesi europei volte alla depenalizzazione dell'eutanasia in caso di esplicita richiesta da parte del paziente. A livello di diritto comparato - cioè della regolamentazione di materie analoghe negli altri paesi - il paese che ha legiferato in modo più esplicito in materia di liceità dell'eutanasia attiva è stata l'Olanda nel 2002. Sul testamento biologico esistono specifiche e recenti legislazioni negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Francia e Spagna.
12. Un paio d'anni or sono è circolata la notizia che "il dott. Morte", il medico Jack Kevorkian, il quale ha fama per aver aiutato 130 pazienti a morire, all'età di 78 anni, ormai consumato dalla malattia, ha dichiarato ad un quotidiano di Detroit che non avrebbe chiesto, per sé, l'eutanasia, e ciò nonostante la vita sicuramente poco felice di un uomo ammalato, anziano, e per giunta rinchiuso da anni in un penitenziario.
A volte è meglio l'incoerenza... anche se forse avrebbe potuto pensarci prima a cambiare idea, a maggior ragione trattandosi della sopravvivenza di altri esseri umani!